EUTEKNE!INFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

FISCO

# Detrazione IVA di fine anno sotto esame

## Le associazioni ANC e Confimi hanno presentato ieri denuncia alla Commissione europea

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Martedì, 10 marzo 2020

Per le fatture "**a cavallo d'anno**" non si applica la regola generale che consente di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di effettuazione dell'operazione in relazione a tutti i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo.
L'art. 1 del DPR 100/98, nella versione risultante dalle modifiche *ex* art. 14 del DL 119/2018, **esclude** espressamente "i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Diversamente da quanto avviene negli altri mesi dell'anno, dunque, non è possibile portare in detrazione, nella **liquidazione** riferita al mese di **dicembre**, l'imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si è annotata dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio del 2020.

In riferimento alla descritta fattispecie, ANC e Confimi hanno sporto denuncia alla Commissione europea, con una lettera trasmessa nella giornata di ieri, riscontrando profili di **incompatibilità** con i principi di equivalenza e neutralità in materia di detrazione IVA.

Secondo la denuncia presentata, infatti, la normativa interna di cui all'art. 1 del DPR 100/98 violerebbe i seguenti principi unionali:
- il principio di **equivalenza**, per il fatto che il diritto alla detrazione (riconosciuta allorché l'esigibilità dell'imposta si è verificata e il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura) non funzionerebbe uniformemente nel corso dell'anno;
- il principio di **neutralità** dell'**IVA**, giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) e riferita a operazioni per cui il cessionario/committente ha a tutti gli effetti già subito la rivalsa dell'imposta potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio (SdI) solo nell'anno successivo.

Peraltro, sulla base delle indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019 è emersa la possibilità che la data riportata sulle fatture elettroniche trasmesse al SdI (campo "Data" della sezione "Dati generali") non coincida con quella di emissione/trasmissione del documento.

Viene fatto, inoltre, osservare che è compatibile con l'ordinamento comunitario l'art. 1 del DPR 100/98, nel riconoscere la possibilità di "**retro imputare**" al mese precedente l'imposta derivante da fatture passive il cui possesso si perfeziona entro il 15 del mese (quindi, nei tempi utili per la liquidazione periodica "mensile").
Lo ha affermato la Comunicazione della Commissione Ue del 13 novembre 2018, in risposta a una precedente denuncia presentata da ANC-Confimi (si veda "**Nuovi termini per la detrazione IVA a rischio incompatibilità**" dell'11 novembre 2017).

## *"Retroimputazione" delle fatture compatibile con il diritto Ue*

La questione dell'esercizio della detrazione per le fatture pervenute a inizio mese con riferimento a operazioni del mese precedente è stata risolta per effetto del richiamato art. 14 del DL 119/2018, con l'eccezione delle fatture di "fine anno" di cui qui si tratta.
Le critiche di ANC e Confimi riguardano, dunque, attualmente, l'**eccezione**, prevista dall'art. 1 del DPR 100/98, per le sole fatture emesse nell'ultimo mese dell'anno (diversamente dagli altri 11 mesi, nei quali la possibilità di "retro imputare" l'imposta è concessa).

Con un precedente intervento (nota del 21 gennaio 2020), era stata richiesta una modifica normativa in sede di conversione in legge del DL 162/2019 (c.d. "milleproroghe").
L'emendamento presentato al riguardo è stato ritenuto inammissibile e il decreto legge convertito con L. 28 febbraio 2020 n. 8, motivo per cui si è proceduto a presentare denuncia di fronte alla Commissione europea, con l'obiettivo di segnalare a livello comunitario la **possibile violazione** dei principi su cui si fonda l'IVA.

Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata